

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che il vigente P.R.G. è stato approvato con deliberazione della G.R. n° 4004 del 16/11/1999;

Ritenuto opportuno modificare alcune disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione, concernenti in particolare le distanze minime e l'edificio destinato ad attrezzature complementari al parco previsto dal piano particolareggiato della zona artigianale "San Daniele" (PA 17) sull'area di proprietà comunale;

Vista la proposta di variante, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione;

Visto l'art. 50 della L.R. n. 61/1985 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare "Territorio ed Ambiente", reso nella seduta dell'11/07/2001;

Rilevato che la proposta di modifica si limita alle Norme Tecniche di Attuazione, riservandosi di rivedere tutto il Regolamento Edilizio nel suo complesso;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sentita la relazione del Sindaco Giovanni Ponchio;

Con 14 voti favorevoli e 2 astenuti (Manzolini e Carrieri), resi ed accertati secondo legge; avendo il Presidente proclamato l'esito della votazione;

DELIBERA

- di adottare la variante parziale al P.R.G., consistente nella modifica di alcune disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione, come risulta dagli elaborati allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di incaricare il Dirigente del V° Settore dell'espletamento della procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 50 della L.R. n. 61/1985.